

CHRISTOPH ZIMMER

# LOGICA E GIUDIZIO

“Sed auctoritas, non veritas, fecit legem.”<sup>1</sup>

## 1. Uno e tutti

1.1. Sull’autostrada un carabiniere rincorre un conducente che smanetta con velocità fuori da ogni lecito. Il carabiniere lo ferma, lo denuncia, segue il processo penale. Il giudice, preparando la sentenza, si basa sui fatti compiuti. Quali? Sono due (2) le persone che hanno infranto il codice stradale. Ma il giudice sta considerando soltanto il 50% di questa realtà, tralasciando l’altra metà che considera giuridicamente irrilevante.

Il conducente viene condannato. Il carabiniere invece, il cui comportamento è più grave di quello del conducente, perchè doveva per forza essere *più veloce* del conducente per fermarlo, né viene messo alla sbarra né citato in giudizio, quindi giuridicamente valutato completamente diverso, ancorché entrambi sono parti del medesimo fatto che i due snobbavano alla leggera le regole del codice stradale. Soltanto *uno* è stato accusato grazie all’operato dell’altro pur essendo colpevole dell’infrazione.

Esiste una legge che esclude il carabiniere dall’ambito della validità della norma? No, non c’è. Al contrario, la Costituzione italiana stabilisce che la legge sia ugua-

---

1 HOBBS, THOMAS: *Leviathan*, II, 26 (De legibus civilibus). Edizione inglese e latine: THOMAS HOBBS. *Leviathan*. Ed. by NOEL MALCOLM. Oxford 2012 (The Clarendon Edition of the Works of Thomas Hobbes).

le per tutti. “Per tutti” *include* il carabiniere, che senza dubbio ha infranto il codice stradale.

Il giudice però non decide in base alla logica insiemistica, bensì alla sua professione di giurista. Secondo l’usanza egli prende per scontato l’esclusione del carabiniere dall’accusatorio per un ragionamento più generico: l’esigenza di ordine pubblico richiede misure speciali e provvedimenti straordinari da parte del potere. Il dovere professionale del carabiniere sembra autorizzarlo tacitamente ad infrangere il diritto in via eccezionale. *La salvaguardia del diritto crea un diritto alla violazione del diritto.*

Qua constatiamo la prima contraddizione tipica che caratterizza la giurisprudenza in genere e da sempre. Il giudice non è libero di evitare questa contraddizione, non ha la facoltà di condannare i due allo stesso modo, non può *dedurre logicamente* il caso singolo dal principio generale, la norma include *tutti*, non solo alcuni. Il raziocinio legale non segue la logica. Se il giudice argumentasse secondo i principi della logica dovrebbero per primo evitare la contraddizione, ché il principio logico imperativo e fondamentale è *il principio dell’esclusione della contraddizione.*

1.2. Il codice stradale dice: “Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade”.<sup>2</sup>

Non si *può* superare? Ma certo si può. Se non si potesse, il carabiniere non sarebbe stato in grado a rincorrere il conducente fallibile, ed il giudice non avrebbe da giudicare niente. Il dato di fatto che il carabiniere poteva infrangere la legge causa la condanna del conducente. La causa non sta unicamente nel fatto che il conducente guidava troppo veloce. Questo fatto isolato non genera la sentenza. In mancanza di qualcuno (o di qualcosa, strumenti tecnici di misurazione della velocità), che prova il superamento della velocità massima, non esiste motivo per un’accusa.

Il giudice si interessa *di frangenti* della realtà e di questi frangenti soltanto a condizione che la frazione di realtà sia soggetto a sanzione. Tutti possono guidare veloci come vogliono. Nessuna testimonianza, nessun’accusa, nessuna sentenza. Nessuno ha infranto il codice stradale.

La sentenza stabilisce che una legge è stata trasgredita. Senza sentenza non sappiamo se una legge sia stata trasgredita. Anche se supponiamo che qualcuno

---

2 Art. 142. Limiti di velocità. (4) Nuovo codice della strada, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

avesse probabilmente contravvenuto alla legge, la nostra presunzione rimane senza valore giuridico.

Chi non è stato condannato non è colpevole. Chi non è colpevole non ha trasgredito una legge. Chi non ha trasgredito una legge non ha superato la velocità massima legale.

Uno dei nostri protagonisti figura come testimone di quello che l'altro faceva. Invertiamo i ruoli: il conducente testimonia contro il carabiniere, confermando e provando l'infrazione del codice stradale da parte dell'ufficiale statale. Il conducente potrebbe sostenere la parte di testimone nello stesso modo come il carabiniere. Formalmente il comportamento dei due sarebbe uguale, giuridicamente è differente *in essentia*. *Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Quod licet Jovi, non licet bovi.*

1.3. La legge è uguale per tutti? Art. 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini [...] sono uguali davanti alla legge [...]". Dobbiamo interpretare questo principio grandioso nel senso che la legge oppure le leggi<sup>3</sup> si applicano *a tutti*, malgrado il significato di tenore non lo esprima. L'uguaglianza delle persone *davanti* alla legge e l'applicabilità della legge a *tutte* queste persone<sup>4</sup> non sono la stessa cosa.

Nei tribunali strillano le lettere a mezzo metro di altezza "la legge è uguale per tutti". Possiamo permetterci di supporre: "è uguale per tutti" equivale a "vale per tutti"?

La legge non è niente affatto *uguale*. Ne devono esserci almeno due per poter dire ragionevolmente se loro sono uguali oppure no. La legge a se stante non può essere uguale a niente. Due leggi non sono mai uguali.

Qua abbiamo preteso un'po troppa uguaglianza. Le persone non sono mai e poi mai uguali, men che meno *davanti* alla legge. Non sono neanche uguali nel senso giuridico particolare.<sup>5</sup>

---

3 Esistono migliaia di migliaia di norme. Ogni giorno il potere legislativo sta inventando delle nuove regole aggiungendo industrialmente sempre di più. Tutta la vita dovrebbe essere governato dal diritto. Il totalitarismo legale diminuisce lo spazio assiduo ridotto dove siamo stati concessi a muoverci. Siamo rinchiusi nella camicia di forza di diritto. Ogni passo, ogni respiro (emissione di CO<sub>2</sub>) è soggetto a regolazione e può essere vietato. La totalità del diritto seppellisce la libertà. I statali sono spinti a cancellare delle "lacune della legge". La paranoia del proibitismo sta asfissando i resti della libertà civile e culturale.

4 *I cittadini* solamente sono uguali, e gli altri?

5 Basta vedere le leggi fiscali, i scaglioni IRPEF per capire che la legge è tutt'altro che uguale per tutti. Le leggi sul servizio militare fanno differenze secondo il sesso delle persone. Eredi sono eredi in quanto la legge crea disuguaglianza con quelli che non sono prescelti eredi. I pensio-

Diritto significa sempre e dappertutto *disuguaglianza*, giudice ed imputato, lecito e divieto, assoluzione e pena. “La legge è uguale per tutti” non ha senso, è una frase letteralmente dubbiosa, la è l’emblema ed il simbolo di tranello, di trappola e perfidia giuridica. È una bugia pietrificata e l’abiezione dello Stato.

“Tutti” significa logicamente qualcos’altro che giuridicamente. Il giudice comprende mai “tutti” nel senso stretto. Egli interpreta “tutti” in ogni caso, incessantemente come “alcuni”, sapendo che trova sempre leggi, decreti ministeriali, ordini e disposizioni contraddicendo il “tutto”. Si può affermare senz’altro, che il concetto “tutto” non si applica in giurisprudenza, tantomeno i principi logici della *teoria degli insiemi*.

Pertanto in genere non si pensa che una legge sia “generale” (= tutti) ed il caso specifico venga logicamente dedotto. Purtroppo non è così. La relazione tra una legge ed un caso reale ben determinato non corrisponde alla relazione logica tra *generale e singolo*, oltre che alla quella tra *particolare ed individuo*.

La *particolarità* (= alcuni) del diritto cresce su una radice marcia: la *non-applicabilità* di una legge ad un caso specifico a causa della gerarchia delle diverse leggi o a causa dell’esistenza di almeno un’altra legge che la contraddice.

Il nostro esempio ispirato al codice stradale dimostra inequivocabilmente che il diritto non è *generale*, imperocchè non vale per *tutti*. Il legislatore pretende comunque che le leggi siano generali però accerta che *il tutto* non riesce mai a passare in giudicato. “Per tutti” è una emozione sentimentale avvulsa dalla realtà normativa. Diritto ed uguaglianza sono come fuoco ed acqua.

Ebbene, se il giudice avesse avuto la facoltà a decidere secondo la logica, avrebbe dovuto dire: La legge è uguale per tutti. Il conducente fa parte dei tutti. Il carabiniere fa parte dei tutti. Entrambi i due sono colpevoli per infrazione del codice stradale.

1.4. Si comprende che la relazione tra una sentenza del giudice ed un dato di fatto non consiste semplicemente nell’assunto che la sentenza esprima un fatto.

Ci vogliono delle *prove* per elucubrare le sentenze. Se abbiamo né la prova né la sentenza non possiamo *giuridicamente* dire che il conducente è stato troppo ve-

---

nati sono molto differenti, riguardo non solo agli importi delle pensioni che percepiscono, ma anche dei requisiti per essere alzato in classe degli aventi diritto di pensione. Gli altri che non hanno diritto di pensione abbiano difficoltà a sentirsi uguali. Accesso su settori VIP, passaporti, cittadinanze ecc. La religione eleva la disuguaglianza sul livello escatologico ed apocalittico, pagani e credenti, santi e perduti.

loce, a prescindere dal fatto qual'era la sua velocità reale.

Di conseguenza il comportamento "illegale" del carabiniere fa parte della condanna del conducente. La sentenza contiene elementi illegali. Se il carabiniere non avesse infranto il limite della velocità non esisterebbe nessuna ragione a condannare il conducente.

L'illegalità si fonde sulla sentenza. L'infrangibilità della legge è la pagnotta giornaliera della professione togata. L'illegalità esiste a base del diritto. Il diritto crea l'illegalità. *Un mondo senza diritto è libero da illegalità.*

Forse non piace ai giuristi sentire che l'illegalità è la conseguenza del diritto e non vice versa. Il diritto costituisce una *valutazione* del comportamento della gente. La valutazione legale *crea* p.e. l'assassino, che non esiste senza sentenza.

Addirittura chiamandolo *assassino* diventa un illecito penale, se l'assassino non è stato condannato quale omicida. Senza condanna legale un assassino non è un'assassino, neppure se in realtà ha effettivamente ucciso delle persone.

Un atto è sempre neutrale. La valutazione lo dichiara criminoso o esemplare. Sappiamo bene che lo stesso atto commesso dalla stessa persona appare molto differente tenendo conto delle circostanze, dei punti di vista, delle categorie legali, dei diritti nazionali, dell'opportunità attuale, della correttezza politica e del suo allineamento considerando le esigenze religiose, gli armi della moralità, le mode etiche, gusti, preferenze, preconcetti e dubbi; da non dimenticare la relatività storica, in una parola: l'accidentalità e casualità del diritto.

## 2. La forma logica e l'empirico

2.1. La distinzione tra il logico e l'empirico, non essendo in ogni caso palese, può essere visto per mezzo dei seguenti esempi:

Roma si trova sul Tevere	p
e Firenze si trova sul Arno,	q
dunque Roma si trova sul Tevere.	p

$$p \wedge q \Rightarrow p$$

Roma si trova sul Arno	p
e Firenze si trova sul Tevere,	q
dunque Roma si trova sul Arno.	p

$$p \wedge q \Rightarrow p$$

Entrambi gli esempi consistono in 2 premesse ed una conclusione. La prima conclusione è vera, la seconda è falsa. *Comunque, tutte i due conclusioni seguono logicamente dalle loro premesse sopra menzionate.* Gli esempi sono uguali secondo la loro forma logica. Sono formalmente veri.

2.2. La logica non ci dice niente di Roma, di Firenze o quali siano le città o i fiumi o dove si trovino. La logica non si riferisce alla realtà. Altrettanto la matematica.

Sul mercato contiamo 5 mele e 6 pere. Esistono le mele e le pere. 5 e 6 non esistono. Possiamo comprare e mangiare le mele e le pere, ma non le 5 e le 6. I numeri sono matematici o logici, mele e pere sono empirici.

La differenza tra i numeri ed i frutti è la stessa differenza come quella tra  $p \wedge q \Rightarrow p$  e la questione su che fiume le città stanno.

$5 + 6 = 11$  è vero indipendentemente dalle occorrenze, se i 5 ed i 6 siano frutti, città o niente. Nello stesso modo gli esempi precedenti con Roma e Firenze sono vere inferenze indipendentemente dalle occorrenze, quali siano le qualità geografiche di queste città o se esistono delle città o se esista veramente qualcosa.

Si esprime il logico tramite le formule, come  $p \wedge q \Rightarrow p$ , quello che resta, è l'empirico. Non c'è nessun transito tra loro. La conseguenza logica non significa la verità della conclusione. Se vogliamo sapere se una sentenza segue logicamente da

una premessa, dobbiamo conoscere le regole logiche. Se vogliamo sapere se la conclusione sia vera, dobbiamo sapere i fatti empirici.

### 3. Vero e falso

3.1. La logica si riferisce alla *lingua*, non a quello di cui la lingua parla. Se parliamo della realtà extralinguistica, p.e. di un bosco, di una macchina, troviamo la logica nel nostro parlare, non nel bosco o nella macchina. La logica non sta nemmeno nel pensare umano. L'attività mentale segue processi elettro-chimici che fanno parte della realtà empirica. Possiamo parlare logicamente, ma non pensare alla logica. Dobbiamo stare attenti: l'uso linguistico volgare differisce dall'uso linguistico scientifico.

Nella lingua ci sono tanti differenti tipi di espressioni. La logica si interessa innanzi tutto di quelli che possono avere la qualità di essere veri o falsi. "Vieni qua!" o "Quanti ne sono?" non possono essere veri o falsi. Solamente espressioni del tipo "Questo oggetto pesa 3 kg", "Aristotele era greco", "Pietro ha assassinato Paulo", possono essere veri o falsi.

3.2. Le seguenti affermazioni ci illustrano un'altra differenza di grande importanza:

Aristotele era greco.	$p$
Aristotele era greco o non era greco.	$p \vee \neg p$

Entrambe affermazioni sono vere, però per differenti ragioni. La prima affermazione è vera perchè esprime un fatto empirico. La seconda affermazione è vera per la sua forma logica. La seconda è vera perchè la *forma* "... o non ..." è vera. Ogni espressione che viene sostituita alle posizioni libere "..." costituisce un'altra espressione vera.

Nel secondo caso sappiamo la verità per ragioni della forma logica, basta la struttura linguistica

"... o no ...".

Conoscenze empiriche, *chi era Aristotele?, qual è greco?*, non sono necessari.

Tuttavia la differenza esposta non produce due diverse verità. La verità è solo una, cioè la qualità di una espressione linguistica. I modi di *verificazione* sono diversi.

3.3. “Aristotele era greco o non era greco” è una proposizione *composta*. Due parti – “Aristotele era greco” e la stessa negata –, sono connesse tramite “o”. L’intera proposizione è logicamente vera (o formalmente o analiticamente), vuol dire che conoscenza empirica non è necessaria per comprendere la verità di tutta la proposizione intera. Per conoscere la verità (o falsità) delle sue *proposizioni parziali* intanto la logica non ci aiuta. Il sapere di Aristotele è indispensabile per poter dire se era greco oppure no, mentre la conoscenza dell’ascendenza nazionale di Aristotele in cambio non ci aiuta per comprendere la forma logica della proposizione composta.

Per cui non è possibile concludere che la verità di tutta la proposizione faccia la verità delle sue parti, neppure vice versa che la verità di una o più parti faccia la verità dell’intera proposizione.

3.4. Che cosa ci dice *la negazione* di una proposizione sulla sua verità? Nulla. La negazione inverte il valore di verità della proposizione. A cagione della proposizione “Aristotele non è greco” sia vera o falsa dipende dalla realtà, non di quello che noi diciamo sulla realtà. La negazione fa parte del nostro dire, non di quello a che cosa il nostro dire riferisce.

“Aristotele era greco” e “Aristotele non era greco” (come tutto il nostro dire) riferiscono *alla stessa e medesima realtà*. Questa unica realtà determina se la prima parte è vera e la seconda falsa. Ma a causa delle parole ed espressioni non lo sappiamo. Il sapere extralinguistico ci permette di dire se “Aristotele non era greco” è vero o falso. La sola negazione non ce lo permette.



## 4. La sentenza

4.1. Dobbiamo dire che la sentenza giuridica ha la qualità di vera o falsa? No, definitivamente no.

L'essenza di ogni sentenza è "x è colpevole di ..." o "... non colpevole ...". Che tipo di attributo è la colpevolezza? Ovviamente non è dello stesso tipo empirico come il peso misurabile o il sesso genetico di un uomo. Un esame fisico-analitico di una persona fornisce la prova del suo peso o sesso. La sua colpevolezza invece non è dimostrabile tramite visita fisica. Anche l'analisi molecolare ed atomica ci dirà nulla sulla colpevolezza.

Essere colpevole non è una qualità di qualcuno, è la *decisione* del giudice di *chiamarlo* colpevole. A questo serve la sentenza. La sentenza, basata sulla valutazione del comportamento confrontato con il diritto, lo rende colpevole e l'accusato viene dichiarato tale.

Il tipo linguistico della sentenza giuridica è *la decisione*. La decisione può essere utile, giovevole, proficua, provvida, scandalosa, benvenuta. La decisione sentenziale non è l'autentica espressione di una pura verità. Il giudice decide secondo il suo modo di vedere il caso in questione.

4.2. La via da un fatto fino alla sentenza è molto lunga. All'interno del tribunale *i fatti* non sono più presenti. Si trattano delle configurazioni, rappresentazioni, illustrazioni, delle enunciazioni, asserzioni, dichiarazioni, di quello che *dicono* i partecipanti. Non sono i fatti i soggetti, ma quello che *si dice* dei presunti fatti. Il soggetto del giudice non è più che un *costrutto linguistico*. Egli si riferisce solo a quello che viene *detto, scritto*. I fatti sono già passati.<sup>6</sup> Al momento della pubblicazione della sentenza i fatti non esistono più com'erano una volta, loro sono rientrati se non affondati nel grande passato.

Che cosa rimane? Quello che la gente si rammenta, linguisticamente espresso. Il

---

6 L'attinenza di diritto sulla realtà si basa qualche volta a presunzioni legali ed esplicitamente non su fatti provati, per non dire che i fatti non interessino. Ci sono dei leggi fondati su presunzioni, p. e.: Si presume che il marito sia padre del figlio concepito durante il matrimonio. Art. 231 c.c. L'invenzione di un padre legittimo che supplisce il padre naturale *evita che la verità di fatto* determinasse o condizionasse il diritto. Questa legge è un esempio di allontanamento tra la realtà dei fatti e una realtà fittizia instaurata dal diritto. Il matrimonio non contribuisce nulla sulla riproduzione biologica. È la fecondazione che fa figli. Questa semplice verità manca nell'ambito legale di filiazione e paternità.

giudice non ha nient'altro che quello che i testimoni esprimano. *Il detto* è l'unico ed assoluto soggetto della decisione del giudice.

In particolare nei casi di analisi fisico-chimiche, il giudice si riferisce a quello che l'esperto tecnico *linguisticamente esibisce*. Il giudice non si riferisce alle analisi fisico-chimiche in diretta, alla posizione di una lancetta, ad una cifra su un quadrante analogo o digitale, si riferisce a quello che il perito dice di quelle analisi. Apparecchi e strumenti di misure ci mostrano delle curve, le ampiezze sull'oscilloscopio, le posizioni dell'argento vivo di un termometro, i numeri su bilanci digitali ecc. L'esperto si riferisce alle analisi, il giudice si riferisce all'esperto, a quello che l'esperto dice. Quante volte troviamo un solo risultato scientifico ma 10 perizie differenti che si basano su di esso?

Il giudice non ha a disposizione capacità fisica, chimica, scientifica. La sua decisione si basa a quello che altra gente dice. Presupponiamo che tutto quello che tutti i testi hanno detto sia vero, tutto questo non rende la decisione del giudice un'espressione vera. La decisione decide qualcosa, non esprime che un'espressione abbia la qualità di essere vera.

4.3. Il sistema di testimonianza esclude i fatti, accontentandosi di quello che alcune persone stanno testimoniando. Però il *detto* del testimone non deve essere la vera asserzione di un fatto reale. 10 testimoni forniscono parole, ma mai dei fatti. I fatti sono sempre fatti del passato. I testimoni devono ricordarsene. Gli oggetti della loro reminiscenza non sono mai identici ai fatti in questione. Un fatto è indipendente da quello che qualcuno dice su di esso. In tribunale si presentano i sostituti linguistici della presunta realtà.

Abbiamo 10 testimoni di un fatto che dicono delle cose diverse. Il giudice decide che uno di loro abbia ragione. La decisione del giudice crea una realtà legale che non corrisponde necessariamente alla realtà empirica. Essere condannato assassino è differente dall'aver ucciso qualcuno.

Conta quello che il testimone rapporta, non la realtà di cui il testimone parla. La testimonianza è un'altra realtà, uno scalino più alto, paragonando il fatto e l'attestato del fatto. Il giudice non sente la realtà che non è più presente. Solo il testimone è presente, non quello di cui parla. Il giudice fa il direttore d'orchestra della musica dei testimoni.

Il giudice tende a credere al notziario del carabiniere, un pò meno al conducente. Forse nemmeno 100 testimoni, cittadini uguali, riescono a reperire il peso legale per competere con dichiarazioni di funzionari governativi.

Il giudice delibera chi dei testimoni sbaglia probabilmente di più. Essendo uomo

ragionevole sa che tutti sbagliano, e tutti sbagliano tanto. Essendo giudice, invece, presuppone che il carabiniere sbaglia meno del conducente. Egli non esclude che sbagli anche il carabiniere, ma nel ranking, giudice, carabiniere, accusato, è ben chiaro che la verosimiglianza di *aberratio causae* degrada dal giudice verso l'accusato.

## 5. Logica deontica

5.1. Come la matematica può essere applicata a tante cose, la logica connette formalmente altri tipi di espressioni che quelli già menzionati. Quando si opera con "proibito", "permesso", cosiddetti valori, frasi etiche, sorge il termine *logica deontica*. Non si tratta di un'altra logica, ma dell'applicazione dei principi logici a proposizioni che contengono queste espressioni particolari. In genere la sezione logica deontica può far uso di logica di proposizioni, logica modale (necessario, possibile), logica delle relazioni ( $x$  batte  $y$ ), logica di quantificazione (tutti, alcuni), logica plurivalente ecc.

I problemi sono abbastanza gravi. Norme o espressioni normative non sono vere o false, ma sono disposizioni di agire. La logica deontica soffre dei paradossi, p.e. (paradosso del assassino<sup>7</sup>) e di dilemma (Jørgensens dilemma<sup>8</sup>).

Poiché abbiamo già visto che il giudice non si basa sui principi elementari di logica (il principio della contraddizione esclusa, la logica insiemistica), non ci meraviglia affatto che anche la logica deontica non abbia tanto valore nel ragionamento legale.

5.2. Il nostro primo esempio del carabiniere e del conducente si presenta formalmente così, considerando il divieto di guidare più veloce di 130 km/h e la conseguenza che la condanna segue la trasgressione:

Chi guida più veloce che 130 km/h viene condannato.  
 (= Tutti che guidano più veloci di 130 km/h vengono condannati.)  
 $\forall x (Vx \rightarrow Sx)$   
 Il carabiniere guidava più veloce di 130 km/h.

---

7 Se assassini, lo faccia serenamente. Tu assassini. Per assassinare serenamente devi assassinare. Dunque, assassina!

8 Norme non sono capace di essere vere, la logica usa valori di verità.

$\exists x (Cx \wedge Vx)$   
 Il carabiniere viene condannato.  
 $\exists x (Cx \wedge Sx)$

Si comprende la deduzione in questo modo:

$\forall x (Vx \rightarrow Sx) \wedge \exists x (Cx \wedge Vx) \Rightarrow \exists x (Cx \wedge Sx)$   
 $\neg \exists x \neg (Vx \rightarrow Sx) \wedge \exists x (Cx \wedge Vx) \Rightarrow \exists x (Cx \wedge Sx)$   
 $\neg \exists x \neg [\neg (p \wedge \neg q)] \wedge \exists x (r \wedge p) \Rightarrow \exists x (r \wedge q)$   
 $\neg (p \wedge \neg q) \wedge (r \wedge p) \Rightarrow (r \wedge q)$

Idem per il conducente.

5.3. Se un giudice avesse scritto qualcosa di questo genere quale motivazione della sua sentenza, avremmo potuto dire che argomenti logicamente. Però la sua *decisione* a condannare non fa parte dell'inferenza formale, non è conseguenza (e non premessa). La conseguenza della deduzione è "Il carabiniere viene condannato". Questa espressione non dice che il giudice lo faccia. Detto non è fatto.

Si brancola nella trappola di logica linguistica ammettendo un nesso fra una conseguenza che segue certe premesse e un fatto empirico. Quello che un giudice fa, decide o dispone non può essere *mai identico* a quanto una conseguenza logica suppone. La conseguenza è una proposizione. Non sappiamo se il giudice la usa, se ordina quello che la conseguenza esprime.

È lapalissiano che nei casi in cui ci sembra che il giudice decida secondo la deduzione formale, la sua sentenza è così lontana dalla logica inferenziale come abbiamo già visto nell'esempio di Roma e Firenze e dei fiumi sui quali le città si situano. La deduzione può essere vera, corretta e conseguente e la realtà non si preoccupa di questo.

5.4. Se avessimo una teoria giuridica che contenga una logica delle norme e se sapessimo che certe espressioni di carattere normativa inferiscano da famose premesse etiche, e se i migliori computer ci dimostrassero prove e controprove in-negabili, la logica non diventerebbero decisione sentenziale, la sentenza non diventerebbe inferenza formale.

Per prendere una decisione legale ci vuole un tribunale, un sistema di diritto con tutte le istituzioni di coercizione che garantiscono che la sentenza abbia strascici reali, che il verdetto del giudice diventi realtà. L'inferenza formale non ci porta in nessun modo su un sistema di potere.

Se i valori etici fossero conseguenze formali, non avrebbero la forza di trasformarsi magicamente dal loro livello logico-linguistico in realtà del potere statale. Il giudice, anche se interessato alle connessioni logiche tra premesse e conseguenze di espressioni deontiche, non fa parte di queste inferenze. Agisce a livello del potere, non di quello della verità inferenziale.

5.5. La motivazione di una sentenza, l'osservanza delle leggi, una certa connessione associativa degli argomenti legali, l'impressione raziocinante di intenzione, la credibilità ed attendibilità, la fiducia nel "tutto va bene", è completamente al di fuori della logica.

Una sentenza "giusta", in armonia con le aspettative della maggioranza, tanto osservando le esigenze dello Stato, quanto considerando il sentimento di giustizia della gente, come quello che un Salomone avrebbe detto, non è logica.

## 6. Il circolo legale

6.1. Un giudice che desidera giudicare in base alla logica si ritrova in un circolo paradossale senza esito. Il diritto esprime una direttiva generica. Anche il giudice, i funzionari statali, supplenti, ausiliari, poliziotti, carabinieri, anche la gente normale, sono soggetti del diritto. Per esaminare, se tutti si comportino rispettando le normative, qualcuno dovrebbe staccarsi dal sistema legale, prendere posizione "sopra", da dove vede tutti gli altri ed il loro modo di agire. Se *tutti* sono "sotto" il diritto, non resta nessuno a controllare i tutti e ancor meno a giudicarli.

Per renderlo più chiaro gettiamo uno sguardo alla *gerarchia* delle sentenze.<sup>9</sup> La corte di prima istanza decide e la sua sentenza diventa soggetto processuale davanti ad una corte superiore. Anche la seconda sentenza, forse inconciliabile con la sentenza della prima istanza, diventa soggetto di un tribunale più alto e la sentenza di quest'ultimo diventa soggetto di una corte ancora superiore. Ma l'ultima istanza mette una croce sulla faccenda e decide in modo inappellabile. La gerarchia di sentenza è un *sistema chiuso* che non permette un'uscita.

---

9 Cf. HOFSTADTER, DOUGLAS R.: Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid. New York 1979, cap. XX.

Rintracciamo quindi 3 o più sentenze diverse, tutte tra loro incomparabili, una correggendo ed annullando l'altra. Quale di loro è la più giusta? L'ultima sentenza no, poiché manca l'istanza che la giudica.<sup>10</sup> In mancanza di qualcuno che la possa giudicare, nessuno può sentenziare che la sentenza sia giusta.<sup>11</sup>

L'unidirezionalità di gerarchia dal sotto verso il sopra esclude la giudicabilità delle sentenze di livello supremo. Il tribunale più alto decide la interpretazione definitiva del diritto *mettendosi sopra la legge*. Chi giudica *definitivamente* che cosa sia giusto, esce dal diritto giudicando nel modo finale.

6.2. Il circolo legale "il diritto vale per tutti", la corte suprema dovrebbe applicarlo anche a se stesso (non solo ai livelli inferiori), e applicandolo a se stesso unisce l'accusato ed il giudice nella medesima persona.

Se le posizioni di tutti davanti al diritto sono uguali, ognuno ha una posizione uguale a quella di ciascun'altro in confronto al diritto, non esiste la possibilità di applicare il diritto a qualcuno tramite persone elevate. Giurisdizione significa che qualcuno maneggia il diritto, e quello che maneggia è il suo oggetto, perciò non è più soggetto del diritto. La sentenza giudiziale inverte oggetto e soggetto. Nell'atto sentenziale il giudice salta fuori dall'ambito del diritto e la frase "il diritto vale per tutti" si rivela falsa.

---

10 Anche la corte suprema è ovviamente fallibile. Il concetto di *infallibilità* invece è stato approvato anno 1870 dal Concilio Vaticano I. sotto GIOVANNI MARIA MASTAI-FERRETTI (PIUS IX.), lo stesso che proibiva ai cattolici la partecipazione ad elezioni democratiche in Italia (Non expedit, 10.09.1874). Si tratta di un solito paradosso (simile di quello del mentitore): La sentenza che esprime l'infallibilità è fallibile. Come noto l'infallibilità non è una qualità divina secondo la confessione, l'infallibilità di dio non è stata approvata, piuttosto è una qualità papale. Se dio giudica il giudizio finale, abbiamo almeno una istanza superiore. Possiamo appellare al papa.

11 Mentre lo Stato di diritto riconosce delle procedure democratiche per assicurare la legittimità del sistema legale, la UE ha installato due corti di totalitarismo politico, CGCE e CEDU, entrambe di carattere antidemocratico. I giudici di questi tribunali devono la loro carica da procedure molto simili di quelle nei tempi di Napoleone o di Cesare. Italia e Gran Bretagna cominciano ad opporre resistenza contro perverse sentenze di provenienza Bruxelles e Strasburgo.